

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(PROVINCIA DI COSENZA)



REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO

approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 28.12.2007

modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 02/10/2013

Art.1 FINALITA'

1 – L'Amministrazione Comunale organizza il trasporto scolastico rivolto soprattutto ai cittadini residenti. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze dalla abitazione.

2 – Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare Ministeriale n°23/97.

Art. 2 ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO AVENTI DIRITTO

1 – L'organizzazione del servizio scuolabus è affidata al competente ufficio scolastico del Comune.

2 – Scuole materne, elementari e medie

1. Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di San Pietro in Guarano iscritti alle scuole materne, elementari e medie che non siano serviti da servizio pubblico.
2. Il percorso dei pulmini per tali scuole è istituito annualmente sulla base delle richieste degli utenti.
3. L'iscrizione al servizio si effettua ogni anno, ed i cambi di residenza o variazioni, vanno tempestivamente comunicati all'Ufficio scuola del Comune.

Art. 3 EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO

1 – Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con eccezionale riserva agli altri utenti, che risiedono in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, ma iscritti nei nostri istituti scolastici, purchè vi siano posti disponibili sui pulmini che percorrono le zone del territorio comunale prossime e purchè rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modifica alcuna.

2 – La richiesta d'iscrizione al servizio si effettua ogni anno, dato che la sua concessione è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli utenti aventi diritto.

Art. 4 MODALITA' D'ISCRIZIONE

1 – Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno farne richiesta entro e non oltre il **30 giugno d'ogni anno**, pena l'esclusione dallo stesso salvo casi eccezionali vagliati dall'Amministrazione comunale.

2 – Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo presso l'Ufficio scuola del Comune entro i termini sopra citati. Con la sottoscrizione, la famiglia s'impegna a rispettare il Regolamento dell'autotrasporto scolastico ed ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.

3 – Se il minore frequenta la scuola materna o elementare, la famiglia s'impegna con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata del pulmino al momento del suo rientro da scuola od a comunicare l'eventuale persona delegata.

4 – Se il minore frequenta la scuola media la famiglia autorizza l'autista a lasciarlo anche in sua assenza alla solita fermata del pulmino, nell'orario di rientro previsto.

5 – Le eventuali domande pervenute durante l'anno scolastico (nuovi residenti), potranno essere accettate, compatibilmente con le esigenze del servizio e che non debbano comportare radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari.

Art: 5 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1 – l'Ufficio scuola del Comune, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone annualmente i tragitti dei pulmini, le fermate e gli orari in raccordo con quelli scolastici.

Art.6 RINUNCIA O VARIAZIONE

1 – La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune, in caso contrario la quota andrà in ogni modo corrisposta.

2 – La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripristinata solo ripresentando domanda e per una sola volta.

3 – L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolarissimi, eccezionali e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 7 METODO DI DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUTIONI

1 – Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della L.n°104/1992 è concesso ai sensi della medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

2 – A tutti gli altri utenti è richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

3 - Le tariffe potranno essere corrisposte secondo le modalità stabilite dalla giunta comunale.

4 - ABROGATO

5 – Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/1910 n° 639.

6 – eventuali assenze dell'alunno, non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali.

Art. 8 MODALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'orario dei trasporti e gli itinerari, sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale secondo le disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari scolastici, all'inizio di ogni anno scolastico, con apposita circolare, ne verrà data comunicazione agli organi scolastici ed ai genitori.

2. La responsabilità dell'autista e dell'assistente è limitata al trasporto dei bambini, ed alla discesa alla fermata stabilita.

3. In caso d'uscite scolastiche anticipate del personale docente per assemblee sindacali, per scioperi parziali od altra causa, non potrà essere assicurato il normale servizio.

4. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei responsabili scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole materna ed elementare.

5. Nelle zone urbane i ragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente dall'Ufficio scuola. La fermata individuale e l'orario dovranno essere rispettati.

6. Nelle zone di campagna, i ragazzi sono prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che s'incrocia con la strada privata di residenza, salvo che per la necessità dell'inversione del mezzo.

Art. 9 NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

1. Il servizio di scuolabus oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative di legge in vigore, è composto dall'autista e da un assistente accompagnatore(dove la legge lo richieda).

2. Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato del Comune.
3. **L'autista deve** controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza:
 - Non può affidare ad altri la guida
 - Non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario del percorso
 - Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio
 - Non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerarioInoltre considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.
4. **L'assistente accompagnatore/trice:**
 - controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili e che nessuno resti in piedi
 - farà scendere gli alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati dei genitori per gli alunni della materne e dell'elementari, qualora alla fermata non fosse presente alcuna persona, il bambino sarà ricondotto a scuola.
5. **Il passeggero, deve:**
 - mantenere un comportamento corretto e rispettoso.
 - Non deve disturbare l'autista o l'assistente, né muoversi dal proprio posto.
 - Non deve arrecare danni alla vettura, per i quali sarà richiesto risarcimento a carico dello stesso o degli aventi causa.Un passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso e dannoso, è richiamato dall'accompagnatore, che segnala l'accaduto all'ufficio scuola.
6. Qualora tra i passeggeri risulti un alunno disabile con accompagnatore, si provvede a ridurre di una unità la presenza degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da quest'ultimo.

Art. 10 TRASPORTO USCITE DIDATTICHE NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' ORDINARIA

1. Per le attività didattiche non rientranti nelle attività scolastiche ordinarie (progetti PON, gite e visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi) la Giunta di anno in anno determinerà le modalità di concessione del servizio ed i relativi costi a carico dell'autorità scolastica.
2. Ad inizio anno l'Autorità scolastica e l'Amministrazione comunale concordano il piano relativo alle uscite di cui al comma precedente, stabilendo il numero e le modalità dei servizi da erogare gratuitamente.

Art. 11 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale ed allo Statuto del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso